

L'ordinanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale ed i suoi effetti

Può il coniuge non assegnatario, ottenuta la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale all'altro coniuge, comproprietario del bene, azionare esecutivamente detto provvedimento per ottenerne il rilascio in proprio favore?

La questione, apparentemente semplice nei suoi termini, implica valutazioni che hanno dato motivo di contenzioso tanto da arrivare all'esame del giudice di legittimità, costringendo interpreti e operatori del diritto ad evitare facili soluzioni.

Il presente scritto commenta una pronuncia cautelare del Tribunale di Civitavecchia resa a seguito di un reclamo avverso una opposizione all'esecuzione per rilascio intentata in forza di una ordinanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge comproprietario.

Il Caso

La vicenda sottesa alla pronuncia in esame prende le mosse da una ordinanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge allora affidataria dei figli (la moglie) resa a seguito di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione.

In particolare, per quanto qui interessa, la moglie era altresì proprietaria pro quota dell'appartamento.

Il marito notifica dapprima un precetto di rilascio azionando, come titolo esecutivo, l'ordinanza suddetta e chiedendo quindi al coniuge – come detto, comproprietario – di *"... rilasciare [...] libero da persone e vuoto da cose, nella piena disponibilità dell'istante, l'immobile sito in..."*.

La moglie propone quindi opposizione all'esecuzione, con la quale contesta l'inefficacia del titolo a valere contro la comproprietaria, che il giudice dell'esecuzione rigetta motivando che *"..le questioni sollevate con l'opposizione riguardano il merito della causa"*; l'ordinanza di rigetto viene quindi reclamata al Collegio.

L'ordinanza collegiale

Il Collegio accoglie il reclamo e dispone la sospensione della procedura esecutiva motivando che *"la revoca dell'assegnazione del detto bene immobile - quale casa coniugale - determina esclusivamente il venir meno del diritto personale di godimento – qualificato anche come atipico – sulla casa coniugale riconosciuto all'assegnatario, non incidendo in alcun modo sul diritto del coniuge assegnatario quale comproprietario.*

L'intangibilità del diritto di proprietà – se non per ragioni di pubblica utilità ex art. 42 Cost. – comporta la preclusione per un comproprietario di impedire ad altro comproprietario l'esercizio dei diritti spettanti a questo quale proprietario, pur con la limitazione – appunto – di non incidere le prerogative del diritto di proprietà dell'eventuale comunista.

La comproprietà deve essere riguardata non quale versione multipla del diritto di proprietà, ma quale diritto di proprietà su un bene immobile limitata – ex art. 1102 c.c. – dall'altrui diritto di proprietà, di talché l'azione esecutiva promossa – ove materialmente attuata – determinerebbe l'instaurarsi di un'illegittima situazione ostacolante il co - proprietario a godere del bene immobile, con conseguente limitazione ad esercitare il proprio diritto di proprietà."

Le questioni sottese.

L'efficacia dell'ordinanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale come titolo esecutivo per pretendere il rilascio da parte del coniuge assegnatario trova fondamento giurisprudenziale nella sentenza n. 1367/2012 della S.C. la quale ha affermato che: *".. la condanna al rilascio deve ritenersi implicita nel provvedimento e nella sentenza con cui viene revocata l'assegnazione della casa familiare"*.

L'affermazione di tale diritto d'azione ha notevolmente semplificato le procedure per il coniuge non assegnatario di rientrare in possesso dell'immobile già destinato a casa coniugale, evitandogli di doversi munire di uno specifico titolo esecutivo, ad esempio con una azione ordinaria di rilascio per occupazione *sine titulo*.

Tale sentenza, pur di rilevante interesse per la novità del principio di diritto affermato e le conseguenze pratiche che ne derivano, non appare purtroppo sufficientemente esaustiva nell'esame delle conseguenze che ne discendono, forse perché date per implicite o comunque perché necessariamente circoscritte al caso in esame.

Il principio affermato (efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio contro il coniuge assegnatario) a prescindere dalle concrete situazioni di titolarità del diritto di proprietà sull'immobile in questione, è stato infatti a volte azionato indiscriminatamente anche contro il coniuge comproprietario se non, addirittura, contro il coniuge proprietario esclusivo.

La riprova sono le numerose questioni insorte tra coniugi dove colui che aveva ottenuto la revoca dell'assegnazione, già disposta in favore dell'altro, la azionava esecutivamente anche a fronte del diritto di proprietà dell'ex assegnatario, contenziosi infine approdati di nuovo alla Suprema Corte.

I giudici di via Cavour nell'affrontare la specifica questione, hanno pronunciato la recente ordinanza n. 2889 del 2023, la quale ha semplicemente – ma direi con chiarezza inequivocabile - confermato la pronuncia della Corte territoriale che *"... ha infatti ritenuto, con valutazioni peraltro conformi a diritto, la legittima opponibilità del diritto di comproprietà alla minacciata azione esecutiva di rilascio nonché la necessità di regolare il godimento sul bene, dopo la revoca dell'assegnazione, "sulla base dei rispettivi titoli di proprietà"*.

La pronuncia cautelare, pur non richiamando espressamente la giurisprudenza di legittimità, muove dagli stessi principi, ovvero che:

- a) il diritto di assegnazione della casa coniugale è un diritto atipico di godimento che comporta, fintanto che permane, una compressione del diritto di proprietà del coniuge non assegnatario (nello specifico la facoltà di godere del bene);
- b) il venire meno dell'assegnazione non incide sulla titolarità dei rispettivi diritti di proprietà sull'immobile e pertanto, quando appunto entrambi i coniugi vantino un diritto di proprietà sul bene, il godimento deve essere disciplinato secondo i rispettivi titoli e quindi secondo le norme della comunione ordinaria.

Alla luce di tali principi, l'ordinanza in questione non ha efficacia esecutiva nei confronti del comproprietario in quanto, sloggiato il comproprietario detentore si determinerebbe, dice il collegio, *"..l'instaurarsi di un'illegittima situazione ostacolante il co-proprietario a godere del bene immobile"*.

In effetti appare questa la aberrazione maggiormente evidente nel voler attribuire ad un provvedimento di tale natura incondizionata efficacia esecutiva per il rilascio: il comproprietario, detentore legittimo in forza appunto del proprio diritto dominicale, verrebbe ad essere spogliato del possesso dal comproprietario senza un titolo che abbia, i necessari requisiti di certezza richiesti dall'articolo 474 c.p.c.: non contiene l'ordine di rilascio, non specifica a chi è diretto né in favore di chi è emesso.

È in tale prospettiva quindi che il principio per cui l'ordinanza di revoca in questione ha efficacia esecutiva appare debole, proprio perché non tiene conto del sistema del processo esecutivo e dei principi che lo governano, primo tra tutti quello che richiede che il diritto consacrato nel titolo sia certo, liquido ed esigibile.

Sotto tale profilo l'ordinanza di revoca non possiede in alcun modo il requisito della certezza in quanto non comanda espressamente al coniuge cui viene revocata l'assegnazione di lasciare l'immobile nella piena disponibilità dell'altro (libero da cose e persone): si giunge a tale precetto in via mediata ed implicita qualora il coniuge ex assegnatario non vanti alcun diverso diritto di godimento sul bene.

Nell'attuale assetto codicistico tale valutazione è però rimessa all'ufficiale giudiziario, che si trova a dover compiere una impropria ed indebita cognizione, con effetti per le parti in causa assolutamente imprevedibili.

Sarebbe auspicabile che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di revoca, di genesi pretorile, fosse recepita dal legislatore, che provveda a fissarne limiti e requisiti.

Avv. Teodoro Masoni

N.R.G. 2809/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Riccardo Rosetti Presidente

Dott. Gianluca Gelso Giudice

Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 2809 del registro per gli affari civili contenziosi per il 2023, e vertente;

TRA

[RC], elettivamente domiciliata in Civitavecchia (RM), via Nino Bixio, 7/B, presso lo studio dell'avv. Teodoro Masoni e dell'avv. Cinzia Mignanti, che la rappresentano e difendo, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al "reclamo al Collegio ex art. 624, Il comma e 669 terdecies c.p.c. istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c." depositato il 12.10.2023.

Reclamante

E

[RS],

Resistente - non costituito

Oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza cartolare dell'udienza del 17.11.2023.

1. Nel merito



Parte reclamante ha rappresentato che con decreto n. 17997/2022 reso il 22.12.2022 a definizione del procedimento n.r.g. 415/2022 il Tribunale Ordinario di Civitavecchia ha disposto – ex art. 710 c.p.c.

– la modifica delle condizioni di separazione consensuale come omologate con decreto reso il 15.10.2014 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia esistenti tra la reclamante ed il resistente, disponendo – in particolare – la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in Civitavecchia (RM), via [●], alla reclamante.

In forza di detto provvedimento, il resistente [●] ha proposto azione esecutiva nei confronti della reclamante per ottenere il rilascio di detto immobile, di talché con ricorso ex art. 615 c.p.c. la reclamante ha proposto opposizione, rappresentando l’inidoneità del titolo azionato esecutivamente a costituire valido titolo per il rilascio a fronte della sua qualità di comproprietaria del bene immobile costituente la casa coniugale, di talché ha domandato la sospensione del procedimento esecutivo con concessione di un termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Con ordinanza resa il 10.10.2023 nell’ambito del procedimento esecutivo n.r.g. 738/2023 il GE ha ritenuto l’insussistenza dei gravi motivi di pregiudizi “in ragione del fatto che le questioni sollevate con l’opposizione riguardano il merito della causa”, di talché ha rigettato l’istanza di sospensione ed ha concesso termine di giorni quarantacinque per l’introduzione della causa di merito.

Con il reclamo, parte reclamante reitera il rilievo della sua qualità di comproprietaria con la conseguente inidoneità del detto provvedimento ex art. 710 c.p.c. a costituire idoneo titolo per il rilascio, posto che la revoca dell’assegnazione della casa coniugale determina il venir meno del diritto riconosciuto all’assegnatario di continuare a vivere nella casa coniugale quale assegnatario, senza che detta revoca possa incidere le prerogative del coniuge assegnatario ove anche comproprietario.

Parte reclamante produce visura ipocatastale del 10.10.2023 estratta dall’Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale di Roma – territorio catastale per provare la titolarità del diritto di proprietà.

Pur rilevando il riscontro nella detta visura dell’inserimento del nominativo della reclamante tra gli intestatari del bene immobile, si ritiene che la visura catastale non sia documento idoneo a provare la titolarità del diritto di proprietà, posto il suo rilievo meramente fiscale, dovendo riconoscere valore probatorio – per tale ambito – alle estrazioni effettuate dal diverso registro immobiliare rilasciato dall’Ufficio pubblicità immobiliare.

Nondimeno, questo Tribunale rileva che parte ricorrente ha prodotto copia del contratto di compravendita stipulato il 29.01.2009 per atto di notaio del dott. Antonino D’Agostino – rep. [●] – con il quale [RS] e [RC] hanno acquistato il diritto di proprietà su detto bene immobile e che nel provvedimento azionato esecutivamente per il rilascio è dato leggere “nelle condizioni di separazione veniva disposta l’assegnazione della casa coniugale in Civitavecchia, via [●], di proprietà per il 75% del [RS] e per il restante 25% della [RC]”.

Ne consegue che – quantomeno ex art. 2729 c.c. – parte reclamante ha prodotto evidenza probatoria verosimilmente utile – nella presente fase cautelare - a rappresentare come effettivamente esistente il vantato diritto di proprietà su detto bene immobile.



Ne discende che la revoca dell'assegnazione del detto bene immobile - quale casa coniugale - determina esclusivamente il venir meno del diritto personale di godimento - qualificato anche come atipico - sulla casa coniugale riconosciuto all'assegnatario, non incidendo in alcun modo sul diritto del coniuge assegnatario quale comproprietario.

L'intangibilità del diritto di proprietà - se non per ragioni di pubblica utilità ex art. 42 Cost. - comporta la preclusione per un comproprietario di impedire ad altro comproprietario l'esercizio dei diritti spettanti a questo quale proprietario, pur con la limitazione - appunto - di non incidere le prerogative del diritto di proprietà dell'eventuale comunista.

La comproprietà deve essere riguardata non quale versione multipla del diritto di proprietà, ma quale diritto di proprietà su un bene immobile limitata - ex art. 1102 c.c. - dall'altrui diritto di proprietà, di talchè l'azione esecutiva promossa - ove materialmente attuata - determinerebbe l'instaurarsi di un'illegittima situazione ostacolante il co-proprietario a godere del bene immobile, con conseguente limitazione ad esercitare il proprio diritto di proprietà.

Questo Collegio ritiene provato l'esistenza del periculum dall'esecuzione proposta, posto che ove materialmente attuata comporterebbe che il titolare del diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di lite verrebbe lesa nei suoi diritti di proprietario dal comunista - anch'esso titolare del diritto di proprietà sul bene immobile - in quanto parte reclamante verrebbe forzosamente allontanata dal bene immobile di cui è comproprietaria con conseguente lesione del suo diritto di godere del bene.

Ne discende che il reclamo è fondato e che il procedimento esecutivo deve essere sospeso.

2. Sulle spese di lite

Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (Cass., Sez. III civile, ordinanza 27.02.2023 n. 5813).

Ne consegue che parte resistente - per quanto non costituitasi nel presente procedimento di reclamo - deve essere condannata alle spese di lite, posto che è stata la sua iniziativa esecutiva a dare causa al presente procedimento.

Le spese di lite vengono liquidate in ragione della soccombenza di parte resistente secondo i parametri ex art. 4 DM 55 del 2014 per i giudizi presso il Tribunale Ordinario, procedimenti cautelari di valore indeterminabile - complessità bassa e valori minimi - in ragione della semplicità della decisione - per: [●] oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in misura di legge.

Visti gli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c.

P.T.M.



Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'ordinanza resa il 10.10.2023 nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g. 738/2023 del GE del Tribunale Ordinario di Civitavecchia dispone:
 - la sospensione del procedimento esecutivo n.r.g. 738/2023 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
 - assegna giorni quarantacinque alle parti per l'introduzione del giudizio di merito, termine decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna parte resistente a pagare a parte reclamante le spese di lite che vengono liquidate in Euro [●] oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in misura di legge.

Manda la cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 27.11.2023

Il Presidente

dott. Riccardo Rosetti

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

